



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 02/02/2010

COMUNITA' MONTANA MURGIA BARESE SUD EST GIOIA DEL COLLE (Bari)

Modifiche Statuto comunitario

art. 5 comma 5 è così sostituito:

Il regime delle indennità degli amministratori della Comunità Montana è disciplinato dall'art. 82 del t.u. emanato con d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 73, della legge n. 296/2006 e dell'art. 2 comma 25, della legge n. 244/2007, cui rimanda, la legge regionale 30 aprile 2009, n. 10.

art. 14 commi 1 2 3 4 5 sono così sostituiti in sequenza:

L'Organo rappresentativo è composto da un numero di Consiglieri Pari al numero dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, eletti dai Consiglieri comunali. Ai sensi dell'art. 44 comma della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, che modifica ed integra la legge regionale n. 20/2004, la base elettiva è costituita dall'Assemblea di tutti i Consiglieri per ciascun Comune che elegge il proprio rappresentante componente dell'Organo rappresentativo, in rispettive sedute dei Consigli comunali, con voto limitato a uno.

Ciascun Consiglio comunale comunitario, ogni qualvolta viene rinnovato, entro e non oltre quarantacinque giorni successivi all'insediamento, provvede all'elezione del rappresentante in seno della Comunità Montana. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al Presidente dell'Organo rappresentativo comunitario, che provvede all'insediamento del nuovo rappresentante in seno all'Organo rappresentativo stesso.

L'elezione dei componenti in seno all'Organo rappresentativo, da parte di ciascun Comune della Comunità Montana non è revocabile e decade con la decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio comunale che lo ha eletto. I singoli membri dell'Organo rappresentativo comunitario sono sostituiti in seguito a dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale, morte, decadenza, altre cause previste dalla legge.

Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio comunale, per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 59 del t.u. n. 267/2000 e successive modificazioni, il rappresentante eletto dal Consiglio comunale disciolto resta in carica fino all'insediamento del nuovo rappresentante eletto dal Consiglio comunale rinnovato. Nei casi di cui all'art. 59 del t.u. n. 267/2000 e successive modificazioni, il Commissario straordinario del Comune interessato provvede, con nomina da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di colui che per lo scioglimento del Consiglio è decaduto dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere. La persona così nominata dura in carica finché non viene regolarmente sostituita dal Consiglio rinnovato.

art. 16:

a. al 6° comma dopo la parola “dimissionari” è aggiunto:

“o cessati”

b. l'8° comma è così sostituito:

I Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno all'Organo rappresentativo comunitario, con voto limitato a uno.

art. 17:

c. il 4° comma è così sostituito:

Il Presidente dell'Organo rappresentativo comunitario è tenuto a riunire l'Organo rappresentativo comunitario in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza l'Organo esecutivo comunitario o un Consiglio comunale ai sensi del successivo art. 76 o un quinto dei Componenti l'Organo rappresentativo comunitario, con arrotondamento per difetto inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste purché di competenza dell'Organo rappresentativo comunitario.

d. all'8° comma la parola “tre” è sostituita con la parola

“due”

art. 20 è così sostituito:

L'Organo rappresentativo comunitario può avvalersi di una Commissione consiliare permanente con il compito di provvedere:

all'esame degli atti più importanti di competenza dell'Organo rappresentativo comunitario al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'Organo stesso;

all'esame, all'approfondimento e alla formulazione di pareri su proposte loro assegnate dagli Organi della Comunità Montana;

ad effettuare studi, indagini e ricerche e ad elaborare proposte.

Il regolamento stabilisce il numero dei componenti la Commissione consiliare permanente, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

Ai componenti la Commissione consiliare permanente si applicano le norme di cui all'art. 82, comma 2, del t.u. emanato con d.lgs n. 267 del 18/08/2000 come modificato dall'art. 1 comma 731, della legge n. 296/2006 e dall'art. comma 25, della legge n. 244/2007.

art. 27 comma 8 dopo la locuzione “n. 267/2000” è aggiunto:

“e successive modifiche”

art. 30 comma 2 dopo la locuzione “n. 267/2000” è aggiunto:

“(virgola) come modificato dall'art. 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007”

art. 32 comma 1 la parola “sei” è sostituita con la parola:

“due”

art. 76 comma 2 lettera b) è soppressa la prima citazione della parola:

“comunitario”

art. 105 è soppresso il periodo

“(virgo1a) previo esame da parte della Commissione di cui all'art. 20, comma 3”.

art. 107 dopo la locuzione “4/11/2004 n. 20” è aggiunto:

“e 30/4/2009 n. 10 di modifica e integrazione”.....

Il Segretario Generale Il Presidnete
Michele Annese Michele d'Atri
